

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da

Nicola Contu, C.F. CNTNCL79H16B354M, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Albiani e Vanessa Corpino, nonché assistito dal dott. Stefano Chia in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso il seguente

DECRETO

A) Con ricorso depositato il 17.2.2026, Nicola Contu ha domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che:

- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo “*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*” (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovrindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali esposti nel ricorso;
- è gravato da debiti per complessivi 203.440,67 euro, di cui: **a)** 110.480,00 euro con privilegio ipotecario nei confronti di Banco di Sardegna s.p.a.; **b)** 2.848,71 euro in via chirografaria nei confronti di Banco di Sardegna s.p.a.; **c)** 34.104,00 euro nei confronti di Banca Sistema s.p.a.; **d)** 4.600,00 euro in via chirografaria nei confronti di Dynamica Retail; **e)** 34.077,25 euro in via chirografaria nei confronti di Marte SPV s.r.l., cessionaria del credito originariamente contratto con Findomestic; **f)** 9.845,93 euro in via chirografaria nei confronti di Agos Ducato s.p.a.; **g)** debiti di procedura, consistenti nel compenso del Gestore della crisi, pari a 2.474,64 euro e il compenso dei difensori, pari a 8.000,00 euro;
- il suo nucleo familiare è composto dal medesimo, dalla moglie e dal figlio (economicamente non autosufficiente);

- attualmente è lavoratore dipendente e percepisce uno stipendio di circa 2.300,00 euro mensili, gravato da trattenute per delega diretta e cessione del quinto;
- il fabbisogno mensile della sua famiglia è di circa 1.870,00 euro mensili;
- è proprietario della quota del 50% (rectius, è titolare della proprietà intera in comunione legale dei beni con la moglie) di un immobile in Senorbì, via Eleonora d'Arborea n. 7, identificato al NCEU, Foglio 4, Mappale 3389;
- è proprietario di un autoveicolo marca Citroen, modello C5 Aircross, tg. FY282JE, indispensabile per l'attività lavorativa;
- non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
- non ha già usufruito di esdebitazione.

Quanto sopra esposto, il ricorrente intende formulare ai creditori la proposta di ristrutturazione dei debiti consistente nel pagamento complessivo della somma di 143.607,55 euro e, precisamente, nel: pagamento integrale delle spese di procedura, pagamento integrale del mutuo ipotecario nei confronti del Banco di Sardegna s.p.a., mantenendo fermo il piano di ammortamento attualmente in vigore e ad oggi regolarmente adempiuto; pagamento di tutti i creditori chirografari nella misura del 30%.

Infine, il ricorrente allega che le predette somme da destinare ai creditori saranno dal medesimo reperite immediatamente mediante finanziamento da parte della Fondazione Antiusura o, in caso di mancata concessione del prestito, mediante il proprio reddito, in rate mensili di 370,00 euro l'una, su un arco temporale complessivo di novanta mesi.

.B) Al ricorso è allegata anche la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Stefano Chia, il quale ha concluso che: *“VERIFICATA - la completezza della documentazione depositata con la domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per il tramite della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67, ss., CCII; - l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal ricorrente e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'O.C.C. nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 68, CCII. RILEVATO - che si è presa visione del piano di composizione della crisi presentato dall'istante, il quale prevede il pagamento dei crediti nel rispetto delle disposizioni previste ex artt. 67, CCII; - che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda presentata ai sensi dell'art. 68, CCII; - che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori. RITENUTO - che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai*

*Consulenti dello stesso, consentono di esprimere un giudizio positivo; - che i dati esposti nel piano del consumatore presentato ai sensi degli artt. 67, ss., CCII, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori, fatte salve le circolarizzazioni infruttuose di cui al cap. 5. e ss. par.; - che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione; - che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti come proposta ai creditori; - che l'alternativa liquidatoria appare meno conveniente rispetto alle percentuali di soddisfazione dei creditori garantite nel Piano proposto. **ATTESTA ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, c. II, CCII** - la veridicità, fatte salve le precisazioni esposte nella presente relazione, dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, dando atto che quanto esposto riproduce in termini sostanziali la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente Sig. Nicola Contu; - la fattibilità del piano proposto ai creditori, nei termini esposti nella presente relazione dando atto che lo stesso appare attendibile, sostenibile e coerente con riferimento alle modalità ed ai tempi di esecuzione”.*

C) Ai sensi dell'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 “*1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.*

Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testè riportati.

Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “*2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto*

del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.

La relazione dell'o.c.c. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Nel corso della procedura, non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che lo stesso sia stato già esdebitato, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria.

Il piano e la proposta, inoltre, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e giuridici, sempre salva definitiva valutazione sull'ammissibilità giuridica dell'omologa all'esito della procedura.

Deve pertanto darsi corso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

P.Q.M.

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano ristrutturazione dei debiti;

dispone

la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'o.c.c. provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;

dispone

che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

dispone

che l'o.c.c., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 9 marzo 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona